SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente de COSMO

INDICE

In sede deliberante

«Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria» **(516-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, d'iniziativa del senatore Citaristi e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2
BALDINI *(PSI)* 2
TURINI *(MSI-DN)* 2

TIPOGRAFIA DEL SENATO (800)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria» (516-B), d'iniziativa del senatore Citaristi e di altri senatori, *approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria» (516-B), d'iniziativa del senatore Citatristi e di altri senatori, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordiamo che nella seduta di stamani il relatore Di Benedetto ha riferito sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Successivamente si è aperta la discussione generale a cui hanno fatto seguito alcune dichiarazioni di voto.

Il rinvio si è reso necessario per acquisire i pareri delle competenti Commissioni, che sono nel frattempo pervenuti e risultano tutti favorevoli.

BALDINI. Signor Presidente, vorrei esprimere il parere favorevole del mio Gruppo al disegno di legge al nostro esame.

TURINI. Signor Presidente, nel corso della discussione in prima lettura del disegno di legge in esame, pur con qualche perplessità, votammo a favore.

In questa sede vorrei soltanto sottolineare il fatto che all'inizio di agosto inviai al Presidente del Consiglio un'interrogazione relativa alla crisi e ad altre questioni più scottanti. Fino ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta; pertanto, pur non volendo entrare nel merito di questa interrogazione, perchè non voglio che sia inficiato in qualche modo il voto, esprimo la mia astensione.

PRESIDENTE. Colleghi senatori, prima di porre in votazione il provvedimento, desidero esprimere il mio apprezzamento alla Commissione e, in particolare, al relatore, al vice presidente Gianotti, al sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace, nonchè a tutti i colleghi che hanno seguito con particolare impegno questo provvedimento che inizialmente ha dato adito ad alcune critiche esterne alla Commissione per la celerità che abbiamo impresso al riguardo.

Inoltre, voglio sottolineare l'attenzione che attraverso questo provvedimento la Commissione ha posto alle esigenze sociali di migliaia di dipendenti che, attraverso i raccordi con vari Gruppi, hanno fatto

meglio comprendere a noi e alla stessa Presidenza del Senato la situazione; in tal modo, è stato possibile chiedere ed ottenere in tempi brevi la deroga per un licenziamento urgente del provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. – *(Finanziamenti ad imprese in crisi)*. – *1*. In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico-commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, può presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". La richiesta deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale limite non può in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

3. Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui allo stesso comma 2, le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonchè la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1, 50 per cento.

4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignoratizi e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.

5. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in nessun caso può concorrere a determinare l'aumento del contributo dovuto al "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

6. Il finanziamento previsto dal comma 2 deve essere assistito dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla società anche a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice civile.

7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la società al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalità particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al comma 3».

2. L'ammontare dei risarcimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* della legge 12 agosto 1982, n. 576, introdotto dal comma 1 del presente articolo, viene determinato, per le imprese di assicurazione che si trovano in amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge, prendendo in considerazione i sinistri avvenuti entro la predetta data.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA